COMUNE DI SANNICANDRO DI BARI

PROVINCIA DI BARI

Medaglia d'Argento al Merito Civile

Cod. Fisc. 00827390725

<----------->

Copia Deliberazione Giunta Comunale

N. 22 Del 25-03-2011

OGGETTO:	CITAZIONE IN GIUDIZIO RIZZI LAURA C/COMUNE :DETERMINAZIONI

L'anno **duemilaundici,** il giorno **venticinque** del mese di **marzo** alle ore **12:15** con seguito nella sede Comunale, si è riunita la Giunta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato nelle persone dei signori:

Avv. Baccellieri Antonio	sindaco	P
Prof. Loiacono Giuseppe	vice sindaco	P
Sig. Giannone Vito Nicola	assessore	A
Sig.ra Giannone Albina	assessore	P
Sig. Bellino Vito	assessore	A
Prof. Gigante Giacomo	assessore	A
Rag.Silletti Nicola	assessore	P

Assume la Presidenza il Avv. Baccellieri Antonio (sindaco).

Assiste il Segretario Comunale DOTT. LOZZI ERNESTO

Parere di **REGOLARITA' TECNICA**
Favorevole **,** 04-02-011
Dott.ssa Campanella Maria Anna

Parere di **REGOLARITA' CONTABILE**
Favorevole **,** 04-02-011
Dott.ssa Centrone Antonietta

Si è allontanato l'assessore Gigante Giacomo

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso
Che con atto di citazione Prot. n. 655 del 19.1.2011, l'avv. Sabino Paparella, in nome e per conto della Sig. ra Rizzi Laura, ha chiamato in giudizio questo Ente, dinanzi alla Sez. distaccata di Rutigliano del Tribunale Civile di Bari, per sentirne dichiarare la sua responsabilità, per il sinistro in cui la stessa era incorsa, il giorno 17/09/2007, alle ore 10,00 circa, percorrendo a piedi la piazza Unità d'Italia, inciampando in una disconnessione del pavimento, rappresentata dai residui di una panchina divelta;
Che a seguito della caduta, la signora lamentava di aver riportato danni quantificati in €. 12.404,00 chiedendone pertanto il riconoscimento, ex artt. 2043 e 2051 cc;

Riferito che il sinistro, era stato segnalato con nota pervenuta il 10.4.2009 , ma a seguito dei rilievi operati era stato rigetto, per la tardività della contestazione, non essendo più in grado di verificare l'assunto dedotto, a causa del lungo lasso di tempo intercorso dall' evento dannoso, oltreché per la genericità della domanda,

Che, invero, pur prevedendo la legislazione vigente l'onere della P.A. al risarcimento dei danni, è necessario che siano rispettati alcuni principi fondamentali quale quello dell' onere della prova, ex art. 2697 c.c., in base al quale chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento, per cui grava sul danneggiato l'onere di provare, ai sensi del citato articolo, tutti gli elementi costitutivi della domanda di risarcimento del danno per fatto illecito (danno, nesso causale e colpa);

Ritenuto opportuno, per le motivazioni suesposte, contrastare le avverse pretese, eccependo l'assoluta carenza di responsabilità del Comune nella causazione del sinistro;

Visti i pareri favorevoli espressi ex art.49 del TUEL 267/2000 dal responsabile del servizio contenzioso e di ragioneria;

Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;

D E L I B E R A

1. Di richiamare le premesse esposte in narrativa che qui si intendono riportate ed approvate per divenire parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.
2. Di costituirsi nel giudizio in premessa riportato per far valere i diritti e le ragioni dell'Ente.
3. Di subordinare, ad ogni modo, la costituzione medesima al parere conforme del professionista incaricato.
4. Di autorizzare il Sindaco ad affidare incarico all'avv. Maria Ruscigno, con studio legale in Sannicandro di Bari alla Via Conserva.
5. Di prenotare ai suddetti fini la somma di €. 2.000,00, sul cap. 510 epigrafato "Spese per liti, arbitraggi, transazioni"., dando atto che viene rispettato il limite di cui al 1° comma e 3° comma dell'art. 163 del d. lgs 18.08.2000 n. 267, allorquando si opera in regime di esercizio provvisorio, che prevede la facoltà di effettuare, per ciascun intervento, spese in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nell'ultimo bilancio deliberato;
6. Di dare atto che l'impegno è presumibile stante l'impossibilità al momento di conoscere il complessivo andamento del giudizio e quantificarne pertanto il relativo costo.

7. Di dare atto, altresì, che in esecuzione della Legge 248/2006, il compenso spettante al professionista sarà determinato con riferimento ai valori minimi delle tariffe professionali vigenti, come segue:
   - in caso di esito favorevole per l'ente, con condanna di controparte alle spese, nella misura liquidata in giudizio;
   - in caso di esito favorevole, ma con compensazione delle spese di lite, ridotto nella misura del 20% ;
   - in caso di soccombenza parziale, abbandono e/o estinzione del giudizio, ridotto nella misura del 30%;
   - in caso di soccombenza completa, ridotto nella misura del 50 %;
8. Di stabilire che l'applicazione dei suddetti criteri, non esclude la facoltà dell'Ente, ove le circostanze lo richiedano, di ottenere il parere di congruità espresso dal competente Ordine Professionale.
9. Di far sottoscrivere la presente deliberazione al professionista incaricato per espressa accettazione delle clausole di cui ai punti 7 e 8.
10. Di dichiarare, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi del 4° comma, dell'art. 134 del D.Lgs. 267/2000.

IL PRESIDENTE

f.to Avv. Baccellieri Antonio

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to DOTT. LOZZI ERNESTO

N. …….

PUBBLICAZIONE

Pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Sannicandro di Bari il 29/03/2011 e vi rimarrà per 15 giorni.

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to DOTT. LOZZI ERNESTO

Per copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Sannicandro di Bari, lì ……

IL SEGRETARIO COMUNALE

DOTT. LOZZI ERNESTO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Sannicandro di Bari dal …… al ……..

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to DOTT. LOZZI ERNESTO